REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli enti locali e finanze
Servizio enti locali

ALLEGATO 2

Schema di Convenzione

Legge regionale 21 settembre 2026, n. 20 articolo 2 comma 22 – Contributi, per l'anno 2026, a favore dei comuni sede di compagnia barracellare regolarmente costituita e funzionante alla data di entrata in vigore della presente legge e non beneficiari del contributo concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 17 del 2023, destinata all'acquisto di mezzi ed attrezzature, nonché di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale, per le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle Compagnie barracellari), per il potenziamento delle compagnie, per le necessità operative, le emergenze e la vigilanza quale ausilio alle comunità al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori.

Importo: € _____

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ 2026

CUP _____

CONVENZIONE

TRA

l'**Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna** (codice fiscale 80002870923), di seguito denominato "Assessorato", qui rappresentato da Alessandro Corrias, domiciliata/o per la carica presso la sede del suddetto Assessorato, nella sua qualità di Direttore del Servizio Enti Locali, giusto Decreto dell'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n. 9-1035 del 23.02.2026;

e

_____ (C.F. n. _____), con sede legale in via _____, n._____ – _____, qui rappresentato da _____, C.F. _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, di seguito denominato "Beneficiario";

(di seguito "le Parti")

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione della Giunta regionale n. 57/48 del 18 novembre 2026 sono stati stabiliti i criteri per il trasferimento di contributi, per l'anno 2026, a favore dei comuni sede di compagnia barracellare regolarmente costituita e funzionante alla data di entrata in vigore della presente legge e non beneficiari del contributo concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 17 del 2023, destinata all'acquisto di mezzi ed attrezzature, nonché di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale, per le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle Compagnie barracellari), per il potenziamento delle compagnie, per le necessità operative, le emergenze e la vigilanza quale ausilio alle comunità al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori.
- Le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle spese sono pari a euro 1.500.000,00.
- Con Determinazione n. _____ del _____, è stato approvato l'Avviso pubblico e i relativi allegati del contributo di cui trattasi.
- Con prot. n. ------ del ----- il Beneficiario ha trasmesso alla Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze – Servizio Enti Locali attraverso posta elettronica certificata (PEC) la domanda di contributo e la documentazione finalizzata all'assegnazione del contributo in oggetto.
- Con Determinazione n. _____ del _____, sono stati approvati gli elenchi delle proposte ammesse al contributo e il relativo contributo assegnato al beneficiario.

Ai sensi di legge occorre dunque procedere mediante la stipula di apposita convenzione tra le Parti per l'attuazione delle attività in argomento.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Con la presente convenzione l'Assessorato disciplina gli adempimenti in capo alle parti e connessi all'attuazione della spesa ammessa a finanziamento avente ad oggetto "Legge regionale 21 settembre 2026, n. 20 articolo 2 comma 22 – Contributi, per l'anno 2026, a favore dei comuni sede di compagnia barracellare regolarmente costituita e funzionante alla data di entrata in vigore della presente legge e non beneficiari del contributo concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge

regionale n. 17 del 2023, destinata all'acquisto di mezzi ed attrezzature, nonché di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale, per le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle Compagnie barracellari), per il potenziamento delle compagnie, per le necessità operative, le emergenze e la vigilanza quale ausilio alle comunità al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori".

Il Beneficiario si impegna all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature con le modalità stabilite nella presente convenzione.

Art. 2 - Importo del contributo e modalità di erogazione

1. L'importo del contributo a valere sui fondi come sopra richiamati ammonta a complessivi euro _____ suddivisi nel seguente modo: euro 80.000,00 contributo fisso, euro _____ contributo variabile.
2. Per le finalità di cui al precedente articolo 1) la Regione si impegna a trasferire al beneficiario le risorse necessarie all'acquisto di mezzi e attrezzature per l'attività antincendio da destinare alla locale Compagnia barracellare, in anticipazione secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 57/48 del 18 novembre 2026.
3. Il trasferimento dell'importo finanziato avverrà su conto corrente IBAN _____ dedicato intestato al Beneficiario con specifica indicazione del CUP.
4. Il Beneficiario si impegna a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti. Le somme non utilizzate dovranno essere comunicate alla Regione e restituite con le modalità che verranno comunicate, salvo diversa disposizione normativa.

Art. 3 - Efficacia e durata della convenzione

L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla registrazione del relativo impegno contabile, ed avrà termine a seguito di tutte le attività previste per la spesa e per la sua rendicontazione e, in particolare:

a. la spesa dovrà essere sostenuta dai beneficiari entro e non oltre il 31 dicembre 2027 così come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 57/48 del 18 novembre 2026;
b. il beneficiario è tenuto ad effettuare la rendicontazione e il monitoraggio delle spese sostenute, secondo i termini e le direttive che verranno stabilite dalla Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, entro il 31 marzo 2028.

La convenzione resta efficace sino alla conclusione delle verifiche regionali e alle attività derivanti da eventuali restituzioni delle somme non utilizzate o non spettanti

Art. 4 - Adempimenti del Beneficiario

Nell'attuazione delle attività di propria competenza il Beneficiario si impegna a:

1. rispettare quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai i relativi allegati;
2. destinare le risorse concesse all'acquisto, prioritariamente, dei mezzi per l'attività antincendio (tipo fuoristrada con cassone, trazione 4x4, almeno 4 posti, corredati da attrezzatura tipo modulo operativo AIB) e, in via secondaria a valere sulle eventuali economie, per l'acquisto di attrezzature, nonché di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale, per le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1988;
3. realizzare gli acquisti nei tempi previsti dall'Avviso pubblico (entro e non oltre il 31 dicembre 2027);
4. rendicontare le spese entro il 31 marzo 2028;
5. realizzare le attività nel rispetto della normativa generale comunitaria, nazionale e regionale, e più specificamente anche della normativa in materia di appalti pubblici, ambiente, pari opportunità e sicurezza, nonché secondo le modalità definite dalla presente Convenzione;
6. osservare le disposizioni che potranno essere impartite dall'Assessorato nell'esercizio della sorveglianza e del controllo tecnico-amministrativo di sua competenza;

7. fornire i dati debitamente documentati relativi allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle attività che verranno richiesti dall'Assessorato;
8. consentire l'accesso del personale preposto ed incaricato ad effettuare i controlli;
9. fornire tempestivamente all'Assessorato ogni informazione in merito a criticità, errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare la relativa spesa;
10. consegnare all'Assessorato copia degli atti che l'Assessorato ritiene di dover acquisire;
11. sottoscrivere, ai fini del trasferimento dei fondi da parte dell'Amministrazione regionale, l'impegno all'adozione e all'utilizzo dei Patti di integrità in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera n. 2/16 del 15 gennaio 2025 nelle procedure di esecuzione di lavori e di acquisizione di forniture e servizi;
12. concedere in uso alla Compagnia barracellare di _____ i mezzi e le attrezzature acquistate con i contributi di cui trattasi;
13. non alienare o utilizzare per finalità diverse i beni acquistati entro i cinque anni successivi;
14. pubblicare, nella sezione riservata del sito della Regione appositamente istituito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12, comma 9 della L.R. del 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) l'avviso delle gare e delle procedure di spesa attivate di importo pari o superiore a euro 10.000,00.

Art. 5 - Adempimenti specifici del Beneficiario: Nomina e compiti del RUP

Il Beneficiario deve provvedere alla nomina del Responsabile Unico di Progetto (RUP), le cui funzioni e compiti sono definiti dalle norme vigenti.

Art. 6 - Adempimenti specifici del Beneficiario: Richiesta del CUP

Il CUP richiesto dal Beneficiario ed assegnato al presente investimento è _____.

Art. 7 - Adempimenti specifici del Beneficiario: Iscrizione in bilancio delle risorse e contabilità

Il Contributo regionale costituisce, per il Beneficiario, entrata con destinazione specifica. Il Contributo è omnicomprensivo di tutti gli oneri necessari.

Il Beneficiario, successivamente all'emissione del provvedimento di Contributo da parte della Regione, deve provvedere a:

1. iscrivere in bilancio, con destinazione vincolata e mediante apposito capitolo, la risorsa concessa dalla Regione ed eventualmente quella propria;
2. tenere una contabilità separata o, nel caso in cui la contabilità sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili della spesa in maniera chiara al fine di rendere ogni controllo più spedito in qualsiasi momento;
3. osservare tutte le norme vigenti riguardo la tracciabilità dei pagamenti.

Art. 8 - Ammissibilità delle spese e modifiche alla convenzione

Le spese oggetto della presente convenzione sono ammissibili a condizione che esse siano:

1. assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di contratti, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
2. effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
3. pertinenti ed imputabili con certezza.
4. Sostenute a partire dal 01.01.2027.

Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario. Non sono altresì ammissibili le spese relative al pagamento di interessi passivi o debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari, nonché le spese per ammende, penali, controversie legali e contenziosi. Per le modifiche contrattuali e le varianti si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 9 - Economie

Le economie potranno essere utilizzate dai Comuni per l'acquisto di attrezzature funzionali al mezzo fuoristrada ovvero attrezzature per le necessità operative per le finalità di cui alla Legge regionale n. 25/88 (Organizzazione e funzionamento delle Compagnie barracellari) e con riferimento all'Avviso pubblico.

Le ulteriori eventuali economie maturate e non utilizzate dovranno rientrare nella disponibilità regionale ovvero compensate con altri trasferimenti secondo le disposizioni vigenti.

A tal fine il Beneficiario si impegna a comunicare all'Amministrazione le eventuali ulteriori fonti di finanziamento oltre a quelle di cui alla presente convenzione.

Art. 10 - Informazione e pubblicità

Il Beneficiario è tenuto a rispettare le norme in vigore relativamente alla corretta informazione e pubblicità sul contributo ricevuto.

Art. 11 - Verifica, controllo e monitoraggio della spesa

La Regione Autonoma della Sardegna si riserva il diritto di esercitare, in ogni momento, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla spesa sostenuta che dovrà essere effettuata dalle amministrazioni beneficiarie entro l'anno 2027.

Art. 12 - Revoca del contributo

La Regione Autonoma della Sardegna può disporre la revoca totale o parziale del contributo nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dalla presente Convenzione, dagli atti ad essa connessi, della normativa comunitaria, nazionale e regionale, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.

Art. 13 - Patto di Integrità

Il Beneficiario provvede ad adottare la misura preventiva dei Patti di integrità in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera n. 2/16 del 15 gennaio 2025, quale strumento di prevenzione della corruzione, nelle procedure relative agli incarichi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ss.mm.ii..

L'erogazione del contributo a favore del Beneficiario per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente Convenzione è subordinato all'applicazione di detti Patti, da certificarsi in occasione della rendicontazione finale.

Art. 14 - Pantouflage o revolving door

Il Beneficiario a sua volta si impegna ad informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53. Co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro c.d. pantouflage o revolving door) nei confronti del proprio personale dipendente, anche se assunto a tempo determinato o parziale, di coloro che nello stesso ente pubblico ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice, oltre che dei soggetti esterni con i quali il medesimo ente abbia stabilito un rapporto di lavoro, subordinato e autonomo.

Art. 16 - Rimandi

Per quanto non specificato o non richiamato nella presente convenzione, si rimanda, oltreché ad eventuali successive comunicazioni da parte della Regione, ai contenuti di cui ai seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:

- Avviso
- Allegato 1: Modello di Istanza di partecipazione
- Allegato 2: Schema di convenzione
- Allegato 3: Modello di cronoprogramma
- Allegato 4: Informativa per il trattamento dei dati personali

La presente Convenzione, firmata e stipulata in modalità elettronica e in un unico esemplare, si compone di n. ____ pagine a video, viene approvata e sottoscritta dalle parti con modalità di firma digitale ai sensi, dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale – CAD).

Per la Regione Autonoma della Sardegna,

Il Direttore del Servizio Enti Locali

_____

(Firmato digitalmente)

Per il Comune

Il Rappresentante legale/Delegato

_____

(Firmato digitalmente)